



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 213/12

di iniziativa del Consigliere G. NERI recante:

"Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004,
n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza)"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	19/7/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	19/7/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 213/XII di iniziativa del Consigliere regionale Neri pag. 3
Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

Normativa regionale

L.R. n. 10 del 15 marzo 2023. pag. 9
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

L.R. n. 29 del 4 agosto 2022. pag. 16
Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018. pag. 26
Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

L.R. n. 28 del 12 novembre 2004. pag. 37
Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L.R. n. 4 del 16 gennaio 1985 – Art. 9 pag. 45
Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria. Art.9 Indennità

Proposta di legge recante “Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza)”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira ad integrare e modificare la l.r. n. 28/2004, istitutiva del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (di seguito Garante) al fine di superare alcune criticità che ne limitano il pieno dispiegamento dei compiti e delle funzioni.

Si intendono, in particolare apportare delle modifiche e delle integrazioni alla disciplina degli aspetti istituzionali legati al rimborso delle spese all’interno del territorio regionale nonché alla durata del mandato: l’una al fine di valorizzare e rendere più incisiva l’attività del Garante all’interno del territorio di competenza; l’altra per conferire la necessaria continuità alle funzioni istituzionali ancorando la durata del mandato ad un arco temporale predeterminato piuttosto che a quello della legislatura la cui cessazione potrebbe intervenire prima del quinquennio al verificarsi di determinati eventi e aggiungendo, inoltre, la previsione della proroga delle funzioni sino alla data di entrata in carica del nuovo Garante.

Ragioni di ordine sistematico e di carattere generale suggeriscono, poi, di allineare le suddette previsioni a quelle contenute nelle più recenti leggi regionali calabresi che hanno portato all’istituzione di analoghe figure di garanzia operanti nel campo della tutela dei diritti costituzionali di soggetti vulnerabili (l.r. 15 marzo 2023, n. 10 che ha istituito il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato; l.r. 4 agosto 2022, n. 29 relativa all’istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità; l.r. 29 gennaio 2018, n. 1 recante l’istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) rispetto alle quali risulterebbe irragionevole mantenere una disparità di trattamento per la regolamentazione di profili comuni.

Passando alla disamina dei due istituti sopra richiamati, in merito al rimborso delle spese si precisa che la legge regionale n. 28/2004, all’art. 3, comma 5 rimanda *in toto* per quel che attiene alla determinazione dell’indennità di funzione, del rimborso spese e del trattamento di missione del Garante, all’articolo 9 della Legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria), rubricato "Indennità".

Il predetto rinvio ingloba conseguentemente anche la previsione di cui al secondo comma dell’art. 9, che testualmente prevede:

"L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo restando che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell’ambito del territorio regionale."

Orbene, la presente proposta di legge è volta ad aggiungere il comma 6 all’art. 3 della l.r. n. 28/2004 al fine di estendere la corresponsione delle indennità accessorie anche nell’ambito del territorio regionale, diversamente da quanto attualmente contemplato in ragione del rinvio alla legge sul difensore civico, contenuta nel comma 5 del predetto articolo. È evidente, infatti, che l’esclusione delle indennità accessorie all’interno del territorio regionale limita geneticamente la più efficace azione istituzionale del Garante.

Le ragioni dell’intervento di novellazione normativa trovano fondamento sulla base di una serie di considerazioni che di seguito si passano in rassegna:

è noto che il territorio della Regione Calabria si estende per una superficie di ben 15.221,90 chilometri quadrati tale per cui rimane contraddittorio il mancato rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate all'interno del territorio regionale atteso che il Garante lavora e si muove fondamentalmente in tale ambito di competenza.

Si tratta, in effetti, di raggiungere località lontane da Reggio Calabria (sede istituzionale del Garante), molto spesso ubicate nell'entroterra poco o nulla collegato dai trasporti pubblici, per soddisfare richieste di scuole, associazioni e comunque realtà che richiedono l'intervento del Garante per svariati ordini di motivi.

Ne discende, dunque, che la spesa da affrontarsi non è né sporadica né esigua ed il viaggio non è agevole.

Non può, poi, sottacersi, che la legge regionale istitutiva avendo ritagliato a favore del Garante una serie di funzioni di promozione, intervento e verifica nella prospettiva di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, abbia inteso annettere un certo rilievo alla presenza attiva e capillare nei luoghi dove quei diritti costituzionalmente riconosciuti, esigono di essere garantiti e tutelati.

Diversamente, si assisterebbe ad una irragionevole limitazione nell'esercizio dei compiti istituzionali e conseguentemente nel perseguimento delle finalità che la stessa legge regionale ha inteso garantire. Appare chiaro che a fronte di un'attività che tocca problematiche complesse da valutare nel contesto delle dinamiche familiari e sociali e che sovente richiedono interventi tempestivi, le soluzioni sono tanto più efficienti ed efficaci quanto più viene assicurata la prossimità dell'azione di garanzia.

In merito alla proposta di modifica relativa alla durata del mandato istituzionale del Garante, l'attuale formulazione contenuta nell'art. 3 comma 2, ne lega le sorti alla durata della legislatura.

Tale previsione, però, non collima con la natura dell'organo di garanzia che per legge ha ampie prerogative di autonomia e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale nonché con la stessa procedura di nomina che richiede l'elezione con una maggioranza qualificata affinché la nomina stessa sia il più possibile condivisa.

La lettura sistematica del dato normativo appare particolarmente significativa poiché va nella direzione di sganciare l'esercizio delle funzioni da eventuali vicende che potrebbero anticipare la fine della legislatura e che secondo la previsione vigente travolgerebbero a cascata l'attività del Garante troncando la possibilità di portare avanti le azioni programmate e la rendicontazione della stessa attività.

Peraltro, una durata stabilita per 5 anni consentirebbe di programmare per tempo le procedure di rinnovo dell'organo.

Al riguardo e al fine di assicurare alla scadenza del mandato la necessaria continuità dell'azione istituzionale e coprire l'eventuale vuoto temporale che dovesse intervenire sino all'insediamento del nuovo organo, appare utile inserire la medesima previsione contenuta sia nell'art. 4, comma 3 della l.r. n. 10/2023, (Garante regionale per la tutela delle vittime di reato) che nell'art. 2, comma 3 della l.r. n. 29/2022 (Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità), e che testualmente dispone: "Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante".

Va soggiunto, infine, che la presente proposta di legge è in sintonia con le Linee di indirizzo adottate dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito del Coordinamento degli Organi di garanzia in merito alla disciplina degli organi di Garanzia. Tale documento nasce proprio dall'esigenza di addivenire ad un'armonizzazione del sistema legislativo

regionale in assenza di un preciso quadro giuridico nazionale di riferimento per quel che concerne gli Organi di garanzia e, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna amministrazione, le Assemblee legislative si potranno attenere per assicurare una maggiore uniformità delle legislazioni su alcuni aspetti istituzionali e funzionali necessari all'esercizio delle potestà in capo alle diverse figure istituite.

In particolare, per quel che qui interessa, l'articolo 6 del suddetto documento, rubricato "Indennità" alla lettera b. prevede testualmente che:

"Al Garante e/o Difensore civico spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche all'interno del territorio di competenza, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio ovvero, laddove previsto, un rimborso forfettario".

E ancora, l'art. 5 rubricato "Durata, decadenza, revoca e prorogatio dell'incarico" alla lettera a. prevede testualmente che "La durata del mandato del Garante e/o Difensore civico nominato è pari a 5 anni. Resta salva la possibilità di una sola rielezione al massimo"; mentre la lett. d) dello stesso articolo contempla, salvo i casi di decadenza, che le funzioni siano prorogate sino alla data di entrata in carica del successore.

Alla luce dei sopraesposti motivi, dunque, si ritiene indifferibile e urgente intervenire con una modifica legislativa nei termini di seguito indicati:

- aggiungendo il comma 6 all'art. 3 per specificare che: " Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 7";
- modificando il comma 2 dell'art. 3, al fine di stabilire la durata in carica per cinque anni e integrandolo, altresì, con la previsione della proroga alla scadenza del mandato.

La presente proposta di legge, dunque, si compone di tre articoli di seguito descritti:

L'articolo 1, modifica e integra l'art. 3 della l.r. n. 28/2004 nel senso sopra riportato. L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione del fatto che la corresponsione delle indennità accessorie anche nell'ambito del territorio regionale, trova adeguata e congrua copertura finanziaria nel limite delle risorse che la legge prevede.

L'articolo 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. L'urgenza è motivata con specifico riferimento all'introduzione della possibilità di rimborso delle missioni all'interno del territorio regionale atteso che l'attività del Garante è già in corso e tale esigenza, per come segnalato nel corpo della presente relazione, è connaturata all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali al fine di rispondere e intervenire tempestivamente rispetto alle richieste di soggetti provenienti da diverse parti del territorio regionale.

Relazione finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Al riguardo si segnala che, sebbene la previsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento della propria attività istituzionale anche all'interno del territorio regionale rappresenti una voce di spesa, la stessa trova adeguata e congrua copertura sulla base delle risorse che la legge contempla, senza perciò stesso prevedere incrementi della dotazione finanziaria assegnata.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 modifica e integra l'art. 3 della l.r. n. 28/2004: - modificando il comma 2 al fine di stabilire la durata in carica per cinque anni integrandolo, altresì, con la previsione della proroga alla scadenza del mandato; - aggiungendo il comma 6 per consentire la corresponsione delle indennità accessorie anche nell'ambito del territorio regionale.			0
Art. 2	Prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo in quanto opera su risorse già previste senza introdurre incrementi di spesa.			0

Art. 3	L'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0
--------	--	--	--	---

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante “Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza)”

Art. 1

(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della l.r. 28/2004)

1. L’art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza), è così sostituito:
 - a) al comma 2 le parole “l’intera legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;
 - b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente capoverso: “Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all’insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.”.
 - c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “6. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l’espletamento delle proprie funzioni anche nell’ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell’articolo 7.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 19 luglio 2023

Il Consigliere regionale

f.to Giuseppe NERI

L.R. n. 10 del 15 marzo 2023.**Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.****Art. 1** *Finalità e istituzione.*

1. La Regione, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della *direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012* in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale e, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2 *Beneficiari degli interventi.*

1. Il Garante opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di reati previsti dal Codice penale, commessi nel territorio nazionale.

2. Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

Art. 3 *Funzioni.*

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, e in particolare alle vittime in condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, sul territorio calabrese, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime, nonché dei diversi soggetti che, sul tema del sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di sensibilizzazione, formazione, educazione, mediazione penale e giustizia riparativa;

c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;

e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;

f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;

g) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;

h) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

i) promuove iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali, le istituzioni scolastiche, la magistratura ordinaria e minorile, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la

stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;

k) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;

l) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento alla *legge regionale 12 novembre 2004, n. 28* (Garante per l'infanzia e l'adolescenza), alla *legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1* (Istituzione del Garante regionale delle persone detenute o private della libertà personale), alla *legge regionale 26 aprile 2018, n. 9* (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

3. Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti ed istituzioni, tra i quali gli ordini professionali, e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le altre autorità di garanzia e con l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere istituito con *legge regionale 23 novembre 2016, n. 38*.

Art. 4 *Elezione, requisiti, durata in carica, incompatibilità e revoca.*

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.
5. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore.
6. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.
7. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere ad una nuova elezione.
8. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

9. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 2.

Art. 5 *Struttura organizzativa.*

1. Il Garante ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, da altre pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante provvede, sentito lo stesso Garante, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, altresì, della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, nonché della polizia locale, previa intesa con i comuni, con la Città metropolitana di Reggio Calabria e con le province calabresi.

Art. 6 *Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato.*

1. Entro due anni dall'istituzione della figura del Garante, è istituita, con il supporto della struttura organizzativa di cui all'articolo 5 e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi, e, previa intesa, delle istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato.

2. Il Garante, nell'elaborazione delle linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, si avvale del supporto della Rete multidisciplinare.

Art. 7 *Trattamento economico.*

1. Al Garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'*articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4* (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Al Garante spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine, il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;

b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;

c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;

d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul BURC.

Art. 9 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 32.600,34 euro per l'esercizio finanziario 2023 e nel limite massimo di 35.564,00 euro per gli esercizi 2024 e 2025, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. Le somme indicate nel precedente comma sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) "Organi istituzionali" dello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di stabilità regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 29 del 4 agosto 2022.**Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e di tutela delle fasce deboli e vulnerabili, istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare nell'ambito dell'intero territorio regionale il rispetto e l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Nel quadro della *legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la *legge 3 marzo 2009, n. 18* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), l'attività del Garante è rivolta alla tutela di tutte le persone con disabilità, sia essa fisica, sensoriale, intellettiva o relazionale dipendente da qualunque causa.

2. Il Garante, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a promuovere e garantire i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale. L'azione del Garante viene svolta, altresì, nei confronti delle persone con disabilità presenti nel territorio della Regione Calabria, appartenenti alle categorie dei richiedenti protezione internazionale e dei profughi di guerra.

3. Il Garante svolge la propria attività istituzionale in piena autonomia, indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2 *Elezione.*

L.R. n. 29 del 4 agosto 2022.
Istituzione del garante regionale dei diritti
delle persone con disabilità.

1. Il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.
2. Il Garante dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio regionale deve eleggere il nuovo Garante.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 3 *Requisiti.*

1. Il Garante è scelto tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.
2. Non possono ricoprire la carica di Garante tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili o incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni o presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.
3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Garante e la consequenziale sostituzione.

Art. 4 *Incompatibilità e sostituzione.*

1. Il Garante non può esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.

2. Sono incompatibili alla carica di Garante:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori regionali;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;
- d) i sindaci e i consiglieri delle Città metropolitane;
- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.

3. Le incompatibilità di cui al precedente comma 2 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.

4. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Garante, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto e archivia il procedimento. In caso contrario, il Garante viene dichiarato decaduto dalla carica con conseguenziale avvio della procedura di sostituzione.

Art. 5 *Revoca e sostituzione.*

1. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico al Garante in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.
2. Nei successivi quindici giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Garante può presentare le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico di Garante al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'articolo 2. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al comma 4.
3. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Garante, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure del verificarsi dell'evento.
4. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 2, comma 1, eleggendo uno tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico. 5. Il Garante nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del Garante sostituito.

Art. 6 *Funzioni.*

1. Il Garante, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede:
 - a) ad affermare il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia, di inclusione sociale, economica, produttiva della persona con disabilità, promuovendone la piena inclusione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente l'avvio di azioni volte alla piena accessibilità e fruibilità dei servizi e delle prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura, riabilitazione funzionale e

sociale delle disabilità fisiche, sensoriali, intellettive o relazionali da qualunque causa dipendenti, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità, anche con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e alla piena integrazione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al RUNTS e operanti in Calabria e con le associazioni di categoria ⁽³⁾;

d) ad agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte degli alunni delle persone con disabilità che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, al fine di facilitare ogni processo di inclusione;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità, allo scopo di sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscano la tutela;

f) a sollecitare la Giunta regionale e l'assessorato competente ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Commissione regionale pari opportunità e, previa intesa, con la Consigliera regionale di parità;

g) a ricevere istanze e a segnalare alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori, o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità oppure che siano state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

h) a promuovere, tramite gli opportuni canali di comunicazione e di informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

i) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente lo svolgimento di attività di formazione volte a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali;

[j) a promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali e delle aziende sanitarie provinciali a tutela delle persone con disabilità ⁽⁴⁾;]

k) a proporre alle amministrazioni competenti misure e interventi idonei al potenziamento della funzionalità amministrativa, nell'ottica di una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;

l) a istituire un elenco regionale di tutori, curatori e amministratori di sostegno;

m) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche ⁽⁵⁾;

n) ad agevolare e promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;

o) a favorire il rispetto del diritto allo studio universitario per gli studenti delle persone con disabilità, in collaborazione con le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

p) a proporre azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare;

q) a istituire una rete di collaborazione con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali dei capoluoghi di provincia.

2. Il Garante, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'*articolo 3 della L. 18/2009* e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), d), f), g), j), m), n) del presente articolo;

c) segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità ai sensi dell'*articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67* (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte presso il RUNTS e operanti in Calabria, con le associazioni di categoria, con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni, nonché con i Garanti delle persone con disabilità presenti negli enti locali calabresi ⁽²⁾.

4. Organizza una volta l'anno una conferenza pubblica, aperta a tutte le associazioni di persone con disabilità, agli enti pubblici, ai prestatori di servizi nell'ambito delle disabilità e al Forum del Terzo settore, per presentare il report delle attività svolte e raccogliere eventuali istanze.

(2) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera a)*, L.R. 21 ottobre 2022, n. 35, a decorrere dal 22 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(3) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lettera a)*, L.R. 21 ottobre 2022, n. 35, a decorrere dal 22 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(4) Lettera abrogata dall' *art. 6, comma 1, lettera b)*, L.R. 21 ottobre 2022, n. 35, a decorrere dal 22 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(5) Lettera così sostituita dall' *art. 6, comma 1, lettera c)*, L.R. 21 ottobre 2022, n. 35, a decorrere dal 22 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

Art. 7 *Organizzazione e funzionamento.*

1. Il Garante ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante, quando necessario, può, inoltre, avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli *articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

a) di esperti da consultare su specifici temi nonché della collaborazione di reti associative dei rappresentanti delle persone con

diverse e specifiche situazioni di disabilità, delle persone con disabilità e di centri studi e di ricerche che si occupino della materia;

b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e territoriale;

c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

4. Il Garante adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art. 8 *Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 6 è istituita la Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità, di seguito definita Rete.

2. La Rete è costituita:

a) dall'ufficio del Garante;

b) da un referente per ciascun Ambito territoriale sociale istituito ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328* (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

3. Ciascun ambito territoriale sociale individua il referente tra i componenti dell'ufficio di piano, istituito ai sensi dell'*articolo 29 del Reg. reg. 25 novembre 2019, n. 22* (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziale, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità). Il referente è nominato con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci dell'ambito. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

4. La Rete promuove il potenziamento dell'offerta dei servizi e degli interventi di natura socioassistenziale attraverso un sistema integrato di connessioni e sinergie tra gli enti istituzionali di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'assessorato competente,

il regolamento attuativo che definisce le modalità di raccordo tra l'ufficio del Garante e i referenti di cui al comma 2.

Art. 9 *Relazione al Consiglio regionale.*

1. Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità, al fine di migliorare le condizioni delle persone con disabilità e lo stato dei loro servizi.
2. Il Consiglio regionale discute il merito della relazione in apposita sessione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.
4. Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle proprie funzioni. Su specifica richiesta, il Garante può essere sentito dal Consiglio regionale, nella prima adunanza utile, nelle modalità previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 10 *Trattamento economico.*

1. Al Garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'*articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4* (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).
2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal

Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 11 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 7 e 10, quantificati nel limite massimo di 17.782,00 euro per l'annualità 2022 e di 35.564,00 euro per le annualità 2023-2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Le somme indicate nel precedente comma sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

3. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 12 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.**Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.****Art. 1** *Oggetto.*

1. Con la presente legge la Regione Calabria istituisce, presso il Consiglio regionale della Calabria, il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante regionale".

Art. 2 *Finalità.*

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'*articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale*, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, che prevede, sul piano internazionale, l'adozione di un organismo di monitoraggio indipendente, (National Preventive Mechanism, NPM, Meccanismo nazionale di prevenzione) nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società.

2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.**Istituzione del garante regionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale.**

ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale ⁽²⁾.

2-bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 (Regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione), può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio ⁽³⁾.

3. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

4. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.

(2) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettere a) e b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1*, della medesima legge).

(3) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 2*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1*, della medesima legge).

Art. 3 Elezione.

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.

Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
 2. Il Garante regionale dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
 3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.
 4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.
-

Art. 4 *Requisiti.*

1. Il Garante regionale è scelto tra persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nel campo giuridico - amministrativo e nelle discipline afferenti alla promozione e tutela dei diritti umani o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione, e che offrano garanzie di probità, indipendenza e obiettività.
2. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di Garante regionale:
 - a) tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.

**Istituzione del garante regionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale.**

dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 13 e seguenti del D.Lgs. 235/2012;

b) i candidati alle elezioni del Consiglio regionale immediatamente precedenti la nomina.

3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio regionale lo comunica tempestivamente al Consiglio regionale, che dispone la revoca immediata della nomina e la contestuale sostituzione, che avviene entro quarantacinque giorni dalla comunicazione con le procedure di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 5 Incompatibilità e sostituzione.

1. Il Garante regionale non può assumere o conservare, durante il mandato, cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione Calabria.

2. Il Garante regionale non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Sono incompatibili alla carica di Garante regionale:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e assessori regionali;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;
- d) il sindaco e i consiglieri della Città metropolitana;
- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, della Regione, gli amministratori di enti del sistema regionale, di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministrazione di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali situazioni non siano cessate da almeno due anni.

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.

Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

4. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che una delle cause di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa, il Presidente del Consiglio archivia il procedimento. In caso contrario dichiara la decadenza dalla carica con immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine dell'immediata sostituzione, che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla comunicazione stessa.

5. La sostituzione di cui comma 4 avviene scegliendo tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 4, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 1. Qualora non sia possibile effettuare la stessa per mancanza di candidature idonee o disponibili, il Presidente del Consiglio regionale procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza.

6. L'incompatibilità di cui al comma 3 si applica anche a coloro che hanno ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma 3 nei due anni precedenti.

Art. 6 Revoca.

1. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità stabilite per l'elezione, può revocare il Garante regionale per gravi e ripetute violazioni di legge.

2. In caso di revoca, dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico del Garante regionale, il Consiglio regionale provvede alla nuova elezione con le modalità indicate dall'articolo 3, commi 1 e 4, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Il Garante regionale che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 7 Funzioni.

1. Il Garante regionale, per le finalità di cui all'articolo 2 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 2, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale, alla mediazione culturale e linguistica per gli stranieri e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni con i familiari;

b) segnala agli organi regionali, agli enti locali, alle aziende sanitarie o alle amministrazioni interessate eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 2, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, anche di propria iniziativa, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) formulando, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, specifiche raccomandazioni;

d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possano riguardare anche dette persone;

f) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.

Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

g) promuove e propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche per incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria;

h) può sollecitare l'istituzione di una commissione regionale di inchiesta sulle condizioni detentive, secondo le modalità di cui all'*articolo 32 dello Statuto regionale*;

i) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con il Garante nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, con gli altri Garanti territoriali, locali e non, promuovendone l'istituzione ove ne ravvisi la necessità, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;

j) verifica, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, che le strutture edilizie pubbliche e private adibite alla custodia o al trattenimento delle persone di cui all'articolo 2, comma 2, siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti umani fondamentali;

k) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

l) riceve dai detenuti o dagli internati istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, a norma dell'*articolo 35, primo comma, n. 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354* (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e, ove accerti il mancato rispetto delle norme vigenti in materia che comportino la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti;

m) ha l'obbligo di tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Il Garante regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso e visita senza autorizzazione alcuna alle strutture comunque denominate e di comunicazione con le persone di cui all'articolo 2, comma 2, nei luoghi e istituti dove esse si trovano, nonché, previo

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.

Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di polizia, ai sensi degli articoli 18, primo comma, 67, primo comma, lettera 1-bis, e secondo comma, e 67-bis della L. 354/1975, ai sensi dell'articolo 20 OPCAT.

Art. 8 *Organizzazione e funzionamento.*

1. Il Garante regionale ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante regionale provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante regionale e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante regionale, quando necessario, può inoltre avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli *articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni della detenzione;

b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;

c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.

4. Il Garante regionale adotta un apposito regolamento, che disciplina il proprio funzionamento, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d'atto.

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.

**Istituzione del garante regionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale.**

Art. 9 *Protocolli d'intesa.*

1. Il Garante regionale promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra la Regione Calabria e le amministrazioni statali e locali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, nonché con associazioni o enti che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione, volti a:

- a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 2;
 - b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante e le modalità d'accesso nelle strutture di cui all'articolo 7, comma 2.
-

Art. 10 *Relazione al Consiglio regionale.*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante regionale presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di limitazione della libertà personale.

2. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. Il Garante regionale provvede a inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, e ai Presidenti dei consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.

4. Copia della relazione è, altresì, trasmessa al Garante nazionale dei detenuti presso il Ministero della giustizia, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al suo Provveditorato regionale

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.

Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

competente per la Calabria, agli Uffici di sorveglianza, ai Presidenti delle Corti d'appello della Calabria, alle commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed al Comitato Onu contro la tortura.

5. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante regionale unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

6. Il Garante regionale, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle sue funzioni. Su specifica richiesta può essere audito dal Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio, o dalla Giunta regionale.

7. Con cadenza semestrale il Garante regionale presenta relazione sulla attività svolta alla competente commissione consiliare.

Art. 11 *Trattamento economico.*

1. Al Garante regionale spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12 ⁽⁴⁾.

L.R. n. 1 del 29 gennaio 2018.

**Istituzione del garante regionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale.**

(4) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2021, n. 19*, a decorrere dal 9 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 12 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo di 35.564,00 euro si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 - Altri Fondi - dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020, con prelievo dal Programma 20.03 - Altri Fondi e allocazione al Programma 01.01 - Organi istituzionali dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURC.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 28 del 12 novembre 2004.**Garante per l'infanzia e l'adolescenza.****Art. 1***Istituzione.*

1. È istituito il garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77.

2. La Regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria a tutti i bambini.

3. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2*Funzioni.*

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull'applicazione su tutto il territorio regionale della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli Enti locali;

b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura

dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

c) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451: «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia»;

d) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ove sussistano fattori di rischio;

g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

h) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

i) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;

l) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'*art. 2 della legge n. 698/1975* che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

m) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;

n) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, le iniziative a favore dei minori affetti da talassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale;

o) fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

p) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

q) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'*articolo 4, comma 3, della legge n. 451/1997*;

r) formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;

s) promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori ed alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l'infanzia e l'adolescenza:

- a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
- b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali e tutela dei minori;
- f) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliono denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.

Art. 3

Nomina, requisiti ed incompatibilità.

1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri della Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
2. L'incarico di cui al comma 1, dura per l'intera legislatura ed è rinnovabile una sola volta ⁽²⁾.
3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:
 - a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;

b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;

c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;

e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali.

4. L'incarico è, inoltre, incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative che determinino situazioni di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale ⁽²⁾.

5. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4: «Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria».

(2) Comma così modificato dall'art. 7, comma 4, L.R. 10 luglio 2008, n. 22.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 novembre 2016, n. 36, a decorrere dal 25 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.».

Art. 4*Rapporti con il difensore civico.*

1. Il difensore civico e il garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5*Ufficio del garante.*

1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.

2. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno ogni sei mesi, sull'attività svolta corredata di osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.

4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statuari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Art. 6*Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza.*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio

regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli Enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma 2, della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2004 in euro 100.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente», il cui trasferimento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 6.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, da trasferire nel bilancio del Consiglio regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli esercizi finanziari successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.
4. Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è destinata una quota parte delle risorse stanziata nell'U.P.B. 6.2.01.02 - Servizi ed attività socio-assistenziali, - Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 4331105).

Art. 8

Norma transitoria.

**L.R. n. 28 del 12 novembre 2004.
Garante per l'infanzia e l'adolescenza.**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Garante a norma dell'art. 3, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto ed il Garante cessa dalle funzioni a conclusione della Legislatura in corso e l'incarico svolto non è computato ai fini del rinnovo di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.

2. In tal caso, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la riapertura dei termini del bando di nomina del Garante al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 3 ⁽⁴⁾.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 3, L.R. 10 luglio 2008, n. 22.

L.R. 16 gennaio 1985, n. 4. – Art. 9**Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria.**

(...)

Art. 9
Indennità ⁽³⁾.

1. Al Difensore civico spetta il 25% dell'indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali ⁽⁴⁾.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo rimanendo che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 6 aprile 2011, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Indennità. Al difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

Al difensore civico che non risieda nella sede del Consiglio o della Giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un autovettura di servizio.

In caso di trasferta in località diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta, spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

(4) Per la misura dell'indennità stabilita per i consiglieri regionali vedi *l'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 14 febbraio 1996, n. 3*.

(...)